

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1981, n. 15.

Contributo regionale alla deputazione di storia patria per le Venezie.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione concede un contributo, per l'anno 1981, di L. 30.000.000 alla Deputazione di Storia Patria per le Venezie, per sostenere ed incrementare l'attività di studi e ricerche riguardanti la storia del Veneto.

Art. 2

La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale.

L'ammontare del contributo deve essere utilizzato per la dotazione della biblioteca e per la stampa di pubblicazioni di storia della Regione del Veneto.

Art. 3

L'erogazione del contributo viene effettuata in unica soluzione entro il 31 maggio 1981.

L'ente beneficiario deve presentare alla fine dell'esercizio, una relazione particolareggiata sull'impiego del contributo e sulla attività svolta.

Art. 4

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge in L. 30.000.000 per l'esercizio 1981, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 - Partita: « Interventi per incremento attività culturali » e iscrizione di apposito capitolo del bilancio « Deputazione di Storia Patria per le Venezie ».

Art. 5

Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219740	30.000.000	30.000.000
In aumento:		
Cap. 054005211 - « Contributo regionale alla Deputazione di Storia Patria per le Venezie » (Capitolo di nuova istituzione »	30.000.000	30.000.000
	<hr/>	<hr/>
	30.000.000	30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 17 aprile 1981

Bernini